

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2308

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese, recante modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409

Presentata il 7 novembre 2006

(Annunziata il 1° marzo 2007)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella XIV legislatura è iniziato l'iter parlamentare del disegno di legge governativo (atto Camera n. 5983) presentato conseguentemente all'approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese. Tale *iter* non ha avuto conclusione e per tale ragione ripresentiamo, nella attuale legislatura, il testo integrale della relazione e degli articoli:

« Il 27 maggio 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Moderatore della Tavola Valdese hanno firmato l'intesa tra la Repubblica italiana e la Tavola Valdese, modificativa dell'intesa firmata il 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, la quale aveva apportato integrazioni alla prima intesa con la Tavola

Valdese, firmata il 21 febbraio 1984 e approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.

L'integrazione del 1993 ha consentito di inserire la Tavola Valdese tra i soggetti che partecipano al riparto della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, limitatamente alle somme derivanti da scelte operate in suo favore dai contribuenti.

Ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 11 agosto 1984, n. 449, la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, su richiesta avanzata dal Moderatore della Tavola Valdese, il 24 giugno 2004 ha predisposto, unitamente alla delegazione della Tavola Valdese, il testo di intesa che si sottopone all'approvazione da parte del Parlamento, al fine di consentire alla Con-

fessione religiosa di partecipare all'ulteriore riparto delle somme risultanti dalle scelte inesprese assegnate in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti (ridistribuite attualmente tra lo Stato, la Chiesa cattolica, l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane e la Chiesa evangelica luterana in Italia).

La modifica apportata avrà decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di

entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa.

L'intesa firmata il 27 maggio 2005 modifica il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa del 1993, mentre il corrispondente comma 3 dell'articolo 4 della relativa legge di approvazione viene modificato con il presente disegno di legge.

Non si produce la relazione tecnica in quanto il presente disegno di legge non comporta oneri per lo Stato ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese).

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 27 maggio 2005 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 11 agosto 1984, n. 449.

ART. 2.

*(Modifica alla legge
5 ottobre 1993, n. 409).*

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, è sostituito dal seguente:

« 3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse ».

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Le modifiche apportate alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA
VALDESE MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 25
GENNAIO 1993, ED APPROVATA CON LEGGE 5 OTTOBRE
1993, N. 409

ARTICOLO 1.

(Modifica dell'intesa del 25 gennaio 1993).

1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993, ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, convengono ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, di modificarla con le seguenti disposizioni.

ARTICOLO 2.

(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF).

1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:

«3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

ARTICOLO 4.

(Norma finale).

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, 27 maggio 2005.

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
SILVIO BERLUSCONI

Il Moderatore
della Tavola Valdese
GIOVANNI PIETRO GENRE

